



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5302 del 2018, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Annunziata Arpaia, Rosa Auricchio, Maria Rosaria Brasile, Roberta Delle Cave,  
Claudia Fiore, Rossella Incarnato, Teresa Leano, Siro Nespola, Anna Stella Parisi,  
Antonio Pisacane, Martina Rodriguez, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio  
Auricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso lo studio Ciro Castaldo in Roma, via Angelo Emo 106;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca non costituito in giudizio;  
Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia,  
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione  
dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Teresa Papa, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/02/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 14, del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado” nella parte in cui:

1) all'art. 3, rubricato “requisiti di ammissione”, comma 1, recita “Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione” e ancora, al comma 2, “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017” escludendo, pertanto, gli odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con riserva nella II, non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, secondo cui “Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”;

2) all'art. 4, rubricato “domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di

presentazione” nella parte in cui al comma 1, recita “I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3” e ancora, al comma 3 dello stesso articolo “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione”, non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;

3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INCARNATO ROSSELLA il 19\11\2018 :

#### PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti - per la regione Emilia Romagna pubblicata il 27/07/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2977 del 27/07/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n. 3221 del 22/08/2018;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A034 – Elettronica - per la regione Emilia Romagna pubblicata il 22/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3214 del 22/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche - per la regione Lombardia pubblicata il 20/09/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 5300 del 20/09/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARPAIA ANNUNZIATA il 22\1\2019 :

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI COLLEGIALI**

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, ambito disciplinare AD04 - classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - e A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado - per la regione Campania pubblicata il 24/10/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 25878 del 24/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A028 – matematica e scienze - per la regione Campania pubblicata il 24/10/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 25876 del 24/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A031 – scienze degli alimenti - per la regione Campania pubblicata il 30/11/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n.28875 del 30/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, ambito disciplinare AD02 - classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado - e A049 – scienze motorie e sportive scuola secondaria di II grado - per la regione Campania pubblicata il 30/10/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 28878 del 30/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A050 – scienze naturali chimiche e biologiche - per la regione Campania pubblicata il 30/11/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 28877 del 30/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARPAIA ANNUNZIATA il 3\5\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO previa sospensione:

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.02.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso A046 – Scienze giuridiche-economiche - per la regione Campania pubblicata il 04/02/2019, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 3353 del 04/02/2019 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Teresa Papa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rammentato che la Sezione ha esaminato funditus la posizione dei docenti laureati, diplomati ITP o che abbiano conseguito l'abilitazione all'estero dopo il 31.5.2017, con Sentenze nn. 5928 e 5930 del 25 maggio 2018 nonché con la sentenza n. 6554 del 12 giugno 2018 che si ribadiscono in questa sede, anche con riguardo alla questione di costituzionalità della normativa primaria di riferimento costituente la fonte primaria legittimante, dichiarando al riguardo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, co.3 d.lgs. n. 59/2017 conforme all'art. 1, co 110 l. n. 107/2015 e ai principi costituzionali, stante anche la contestuale previsione dell'indizione di concorsi pubblici ordinari (art. 17, co. 2, lett. d), non riservati ed aperti alla partecipazione dei soggetti muniti del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti fissati dalle pertinenti norme; considerato inoltre che la procedura per cui è causa non è un concorso con tutti i crismi, stanti i caratteri agevolati e derogatori da un'ordinaria procedura concorsuale che lo connotano (evidenziati nelle citate sentenze), quali, tra gli altri, l'unicità della prova (meramente orale) e l'assenza di profili di selezione a merito comparativo; ritenuto tuttavia che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione peggiore rispetto ai ricorrenti, con le modalità e nei termini di cui all'Ordinanza collegiale della Sezione n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**